

Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Cagliari, Oristano e Sassari

Prot. n° 165/2015

Cagliari, 6 ottobre 2015

ASSICURAZIONE AGEVOLATA CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AUTUNNO - INVERNO 2015

Si comunica a tutti gli imprenditori agricoli che dal giorno **08.10.2015** fino alla **scadenza improrogabile del 30.10.2015**, è aperta la campagna assicurativa per le colture Autunno-Vernine 2015/2016.

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 1305/2013, del D. Lgs. 102/2004, della D.G.R. 13/11 del 31.03.2015 così come modificata dalla D.G.R. 33/15 del 30.06.2015 e dalla D.A. 1815/38 del 04.08.2015, sotto forma di abbattimento dei costi assicurativi.

Per poter beneficiare del contributo pubblico massimo concedibile è indispensabile:

- Essere imprenditori agricoli (detentori di Partita IVA in agricoltura e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio).
- Aver predisposto, presso i propri CAA, la Domanda Unica per l'anno 2015 unitamente alla Manifestazione di Interesse e al PAI;
- Recarsi presso il proprio Centro di Assistenza Agricola per aggiornare (variazione Macrousi) o costituire il Fascicolo Aziendale (se trattasi di nuovo associato);
- Sottoscrivere il certificato di assicurazione, in base ai soli dati riportati nel suddetto fascicolo/PAI.

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, in caso di calamità naturale e/o avversità atmosferica, gli interventi compensativi (ex post) possono essere concessi solamente per le colture e gli eventi non previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e che, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Reg. CE 1857/2006 a decorrere dal 1° Gennaio 2010 la compensazione offerta sarà ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.
- Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 22.12.2009 n. 30.162, per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non è consentita la stipula di più polizze per la medesima coltura o allevamento.

Per prendere visione delle soluzioni assicurative e per maggiori chiarimenti è possibile recarsi presso gli uffici territorialmente competenti.

PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI

GARANZIE ASSICURABILI	PRODOTTI ASSICURABILI
MULTIRISCHIO	
Grandine - Gelo e Brina - Eccesso pioggia - Alluvione - Vento forte - Siccità - Sbalzo termico - Colpo sole e Vento caldo (compreso Vento salso) - Eccesso neve	Agrumi - Carciofi - Ortive

F.to Il Presidente del Condifesa di Cagliari, Priamo Picci
F.to Il Presidente del Condifesa di Oristano, Sisinnio Piras
F.to Il Presidente del Condifesa di Sassari, Salvatore Sanna

Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Cagliari, Oristano e Sassari

DEFINIZIONE DEGLI EVENTI

Ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. di seguito si riportano le definizioni degli eventi assicurabili.

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

ECESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate.

ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse di aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

SICCITA': Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo e con una durata di almeno 15 giorni consecutivi, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura (almeno 12° → che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei quattro giorni che precedono e dei quattro giorni che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature di almeno 40°C) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

ECESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

Con esclusione dell'evento grandine, sono da considerarsi compresi nelle garanzie gli eventi che provocano effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Inoltre, gli effetti, di ognuno degli eventi, devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.